



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

GIANMARIA PALMIERI

Seduta 21/01/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essersi recato, il 19/6/2020, presso una filiale dell'intermediario al fine di incassare un assegno bancario di € 200,00; l'odierna convenuta tuttavia non procedeva all'operazione in parola, non essendo il ricorrente un correntista e non risultando, quindi, "censito".

Insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi nella fase di reclamo, il ricorrente chiede pertanto al Collegio gli sia riconosciuto il diritto ad incassare presso l'intermediario il predetto assegno bancario.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente evidenziando come, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non sussista, per la banca trattaria, alcun obbligo alla negoziazione per cassa di assegni bancari emessi nei confronti di soggetti "non client[i]" della banca medesima.

Richiama poi il parere ABI del 26/1/2009 che ipotizza, per la trattaria, solo una "facoltà [...] di procedere alla negoziazione (subordinatamente alle cautele in punto di identificazione del prenditore)" e una eventuale responsabilità per immotivato mancato pagamento nei confronti del solo traente-correntista.

Chiede pertanto che il ricorso non sia accolto.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso verte sul riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo della banca trattaria, nei confronti del prenditore di un assegno bancario, a negoziare per cassa lo stesso e ad eseguire il pagamento delle somme indicate sul titolo.

La domanda non è meritevole di accoglimento, in quanto giuridicamente infondata.

Il Collegio, al riguardo, non può infatti esimersi dal conformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza e dello stesso ABF secondo cui *“la banca trattaria non assume alcuna obbligazione verso il prenditore (come può desumersi dall'art. 4 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che vieta al trattario l'accettazione dell'assegno, dall'art. 18, che sanziona di nullità la girata del trattario ed equipara a quietanza la girata in favore del trattario, dall'art. 28, che vieta al trattario di concedere avallo, e, più in generale, dalla mancanza di qualsiasi accenno della legge ad una qualsiasi azione contro il trattario), ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegno, funzione di delegato passivo di pagamento.*

Se la provvista manca o è insufficiente la banca trattaria può legittimamente rifiutare il pagamento dell'assegno, ma la legittimità del rifiuto va considerata esclusivamente in relazione ai diritti e agli obblighi attribuiti al traente e al trattario dalla convenzione di assegno, con la quale la banca si è obbligata a pagare il titolo solo se sul conto esistano fondi sufficienti, non anche in relazione alla pretesa del prenditore, nei cui confronti il rifiuto di pagamento della banca non può in alcun caso considerarsi - in sé e per sé - illegittimo, giacché, come si è detto, verso il prenditore la banca non assume obbligazioni, onde potrebbe rifiutare, senza alcuna particolare motivazione, anche il pagamento di un assegno coperto, di ciò rispondendo soltanto nei confronti del correntista traente (così Cass., n.535/2000, ma v. anche ABF, Napoli n.7225/2018; ABF, Bologna n. 13738/2020).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO